

**COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

**DELIBERAZIONE N. 63 del 01/07/2026****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione ( PIAO ) 2026/2028. Sezione "3" Organizzazione e Capitale umano - Sottosezione "3.3": Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 - AGGIORNAMENTO.**

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì PRIMO del mese di **LUGLIO**, in Pray, alle ore 11,00, nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

| COGNOME E NOME           | CARICA        | PRESENTE | ASSENTE |
|--------------------------|---------------|----------|---------|
| <b>AIMONE LUCIO</b>      | Sindaco       | X        |         |
| <b>CILIESA GIANNI</b>    | Vicesindaco   | X        |         |
| <b>PAGLIAZZO ROSETTA</b> | Assessore     | X        |         |
|                          |               |          |         |
|                          | <b>TOTALE</b> | <b>3</b> |         |

Assume la presidenza il sig. Aimone Arch. Lucio nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto Franceschina Dr. Daniele, in videoconferenza, il quale ha potuto identificare la presenza del Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi solo dai presenti,

**DELIBERA**

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione ( PIAO ) 2026-2028. Sezione "3" Organizzazione e Capitale umano - Sottosezione "3.3": Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 - AGGIORNAMENTO.**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 63 DEL 01/07/2026**

Dal: Sindaco

Alla: Giunta Comunale

**RICHIAMATA** la deliberazione n.42 del 30/03/2026 con la quale veniva approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026/2028 comprensivo:

- dell' Allegato "A" Piano Performance e Obiettivi;
- dell' Allegato " B" valutazione rischio impatto Whistleblowing;
- dell' Allegato "C" - sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" sottosezione 3.3 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale";
- dell' Allegato "D" Piano azioni positive;

**RITENUTO** di aggiornare la sottosezione 3.3 in riferimento al nuovo calcolo della capacità assunzionale per gli anni 2026/2028;

**VISTO :**

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, **le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;**
- il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 recante il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. (GU n.151 del 30-6-2022) tra i quali (art. 1 comma 1 lettera a) il Piano dei Fabbisogni articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132 avente ad oggetto : “ Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. - pubblicato nella GU n.209 del 7-9-2022;

**VISTO**, in particolare, di detto Decreto, l'art. 4 - Sezione Organizzazione e Capitale umano - che prevede : “ 1. La sezione e' ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

**a) Struttura organizzativa:** in questa sottosezione e' illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

**b) Organizzazione del lavoro agile:** in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

1. che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita' agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
2. la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
3. l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la piu' assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile;
4. l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
5. l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

**c) Piano triennale dei fabbisogni di personale:** indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1. la capacita' assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
2. la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
3. le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
4. le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorita' strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
5. **le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.**

#### **RICHIAMATI :**

- l'art. 39 - comma 1 - della Legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche e integrazioni che prevede : “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale”;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ribadisce anche per gli Enti Locali il suddetto obbligo di programmazione triennale;
- l'art. 19 - comma 8 - della Legge 448/2001 il quale prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022;
- i provvedimenti normativi che hanno modificato il sistema contabile degli enti locali al fine di armonizzare i sistemi contabili (D.Lgs. n.118 del 2011, D.lgs. n.126/2014) hanno introdotto un nuovo strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione (DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno di personale;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (rideterminazione dotazione organica e assunzioni);
- l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";
- gli artt. 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 (organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale);
- l'art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 (verifica assenza di posizioni professionali in sovrannumero) - ora art. 4 - comma 1 . lettera "c" - punto 5 del DM 30 giugno 2022, n. 132;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. D.Lgs 30.3.2001, n. 165 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 165/2001;
- l'art.1, comma 557 e ss., Legge n. 296/2006 (rispetto del tetto di spesa di personale media triennio 2011-2013);
- l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 (assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, nonché rispetto dei termini BDAP);
- l'art. 48, D.Lgs 198/2006 (adozione piano triennale delle azioni positive);
- l'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 (certificazione dei crediti piattaforma elettronica);
- l'art. 10, comma 5, D.Lgs n. 150/2009 (adozione piano triennale della performance);
- l' art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (limite della spesa per rapporti di lavoro flessibile nel limite di quella sostenuta nel 2009);
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto del lavoro dei disabili e altre categorie);
- art. 52 - comma 1 bis - del D.lgs. n. 165/2001 (*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.*)
- l'art. 60, comma 5, lett. a) del CCNL 16-11-2022 che prevede la possibilità di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
- l'art. 79 - comma 2 - lett. "c" del CCNL 16-11-2022 che prevede la possibilità di adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti,

anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

**VISTO** l'articolo 33 - comma 2 - del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ( Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi ) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che prevede : *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, eadeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

**VISTO** il Decreto Ministeriale **17 marzo 2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ( Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), il quale permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, introducendo una nuova metodologia di calcolo;

- che all'interno del sopra richiamato D.M. viene citata la pubblicazione di una circolare esplicativa da parte del Ministero della Funzione Pubblica, che risulta protocollata in data 8/6/2020;
- che tali misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibri di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
- che, all'art. 2 del citato decreto, si forniscono le seguenti definizioni:
  - Spesa del personale: Impegni di competenza per spesa per tutto il personale dipendente (a tempo determinato, indeterminato e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come

rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

- Entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
- che, alla luce dei successivi art. 3 e 4, questo Ente in data 31/12/2024 rientrava nella fascia demografica b) comuni compresi tra 1000 e 1999 abitanti e che il valore soglia nel rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti, consente l'incremento delle spese di personale nella misura massima del 28,60% (art. 4 comma 1 - tabella 1);
  - che il calcolo debba essere effettuato "a scorrimento", di anno in anno, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, vengono richiamate le seguenti deliberazioni:
    - C.C. 11 del 23/04/2024 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2023;
    - C.C. 09 del 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2024;
    - C.C. 11 del 29/04/2026 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2025;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 9 - comma 1-quinquies - del D.L. 113/2016 - convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 - come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. n. 145/2018 e dall'art. 3-ter, comma 1 del D.L. 80/2021, prevede il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;
- il ricorso ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualunque tipologia contrattuale è subordinato al rispetto del vincolo di finanza pubblica che coincide con gli equilibri ordinari di bilancio, disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs n. 118/2011) e dal TUEL.
- ha provveduto alla corretta tenuta della piattaforma elettronica al fine della certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9 - comma 3-bis - del D.L. n. 185/2008 costituisce condizione indispensabile per procedere ad assunzioni di personale;
- con deliberazione G.C. n. 42 del 30/03/2026 è stato approvato il PIAO 2026-2028 comprendente il Piano della Performance e Obiettivi, per il triennio 2026/2028 ;
- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;
- ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 ha provveduto - con Decreto n. 87 del 21-12-2022 - a rideterminare la propria dotazione organica;

**PRESO ATTO** che :

- con deliberazione GC n°29 del 28/03/2025 è stato adottato il Piano Triennale di Azioni Positive 2025-2027, ai sensi dell'art. 48 - comma 1 - del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ;
- con deliberazione GC n° 41 del 23/03/2026 è stata adottata la " Ricognizione annuale eccedenze di personale e/o situazioni di soprannumerarietà. Anno 2026 " - ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 e dell'art. 4 - comma 1 - lettera "c" punto 5 del DM n. 132/2022;

- con deliberazione GC n°42 del 30/03/2026 è stato approvato il PIAO 2026-2028 comprendente il Calcolo Capacità Assunzionale 2026 - 2027 - 2028 ,

- ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 9 - comma 1-quinquies - del D.L. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904 della L. n. 145/2018 e dall'art. 3-ter, comma 1 del D.L. 80/2021, che prevede il rispetto dei termini (30 giorni dalla loro approvazione) - per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 - dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ;

**VISTO** l'art. 1 - comma 557 - della L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che prevede : " 557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) **lettera abrogata dal d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160**; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. [...]* 557-*quater*. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.* " ;

**DATO ATTO** che:

- il Piano di fabbisogno 2026/2028 è stato determinando - **sulla base delle cessazioni registrate** in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali e in coerenza con gli obiettivi e programmi strategici dell'Ente;

- le cessazioni dal servizio in corso d'anno possono essere utilizzate ai fini del calcolo delle capacità assunzionali in quanto tale diminuzione di spesa rientra nel calcolo della sostenibilità finanziaria della spesa per le assunzioni (cfr. deliberazione Corte dei Conti sez. Lombardia 167/2021).

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, modificando il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi introducendo importanti modifiche in tema di programmazione. In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 del decreto, ha introdotto per gli enti locali l'obbligo di adozione del Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio.

**VISTA** le deliberazioni del Consiglio Comunale N°41 del 19/12/2025 e N. 42 del 19/12/2025 con il quale si è disposto l'approvazione del *Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2026-2028*;

**DATO ATTO** che il Documento unico di programmazione contiene nella sezione strategica l'analisi delle condizioni interne, tra cui la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa, e nella sezione operativa, tra le altre programmazioni, anche il piano di fabbisogno del personale.

**DATO ATTO** che dei contenuti della presente deliberazione verrà data informazione alle OO.SS e alla RSU e che i riflessi diretti sulla situazione economica dell'Ente derivanti dalle assunzioni previste dal presente atto saranno valutati e previsti nel bilancio pluriennale 2026/2028 e saranno contenuti negli stanziamenti di spesa di personale ;

**VISTA** la sentenza 7/2022/DELC delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti che prevede che l'atto di programmazione dei fabbisogni di personale, adottato dall'ente avvalendosi delle regole del Decreto Crescita, sia accompagnato da una specifica e puntuale asseverazione da parte del revisore dei conti sulla sostenibilità finanziaria della maggiore spesa di personale che si intende realizzare;

**VISTA** la prospettazione delle cessazioni dal servizio relativa all'anno 2026 e la prospettazione delle somme per fabbisogni assunzionali per il medesimo periodo - così come evidenziata nell'allegata Relazione sul Piano triennale dei fabbisogni;

**VISTO** l'articolo 6 - ter del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, che prevede che le pubbliche amministrazioni inviino i dati correlati ai fabbisogni - attraverso il sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al Dipartimento della Funzione pubblica;

**VISTO** l'art. 4 - comma 5 del CCNL 16-11-2022 che prevede : " [...] Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.";

**DATO ATTO** che il calcolo tecnico per la capacità assunzionale è stato realizzato dalla Ditta Dasein srl in ragione di apposito incarico conferito il 02/03/2026, di cui alla determinazione n.16 del 02/03/2026;

**ACQUISITI** i prescritti pareri;

## **PROPONE**

(1) di approvare - ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - lettera "c" del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica 30 giugno 2022, n. 132 avente ad oggetto : " Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. - pubblicato nella GU n.209 del 7-9-2022 - il Piano integrato di attività e organizzazione ( PIAO ) - Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" - sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale " per il triennio 2026-2028 - AGGIORNAMENTO", predisposto tenendo conto delle cessazioni intervenute nell'anno 2026, elaborato in ottemperanza ai dispositivi di cui al DM 17.03.2020 ed allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

(2) prevedere nel Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2026/2028 le assunzioni a tempo indeterminato, dando atto che le medesime risultano rispettose dei limiti di cui alle cessazioni relative all'anno 2026 e della sostenibilità finanziaria;

(3) di prevedere, che il presente Piano sia trasmesso :

- al Revisore dei Conti, ai fini della verifica e asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- ai sensi dell'art. 6 ter - comma 5 - del D.Lgs n. 165/2001, al Dipartimento della funzione pubblica - entro 30 giorni dall'adozione ;

- alle OO.SS. Rappresentative del personale e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 - comma 5 del CCNL 16-11-2022 che prevede : " [...] Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei

fabbisogni di personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima

IL PROPONENTE

Aimone Arch. Lucio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

(Aimone Arch. Lucio)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. ....882..... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno ...01/07/2026..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li ...01/07/2026.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Franceschina Dr. Daniele)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa